

La corretta **classificazione del rifiuto con l'attribuzione del codice CER** è posta a **carico del produttore** che è tenuto ad individuare il codice corrispondente alla tipologia di rifiuto prodotto ai fini di una corretta gestione (tenuta dei registri di carico/scarico, deposito temporaneo, trasporto, smaltimento).

Attraverso il **Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)** è possibile individuare la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento o il recupero.

Il CER è un elenco armonizzato di rifiuti che intende fornire una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta l'Unione europea, allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.

Ad ogni tipologia di rifiuto viene assegnato un codice numerico di 6 cifre da leggersi a due a due. Ciascuna coppia di numeri identifica:

1. **Classe:** settore di attività da cui deriva il rifiuto (es. 17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
2. **Sottoclasse:** processo produttivo di provenienza del rifiuto (es. 17 05 terra, rocce e fanghi di drenaggio)
3. **Categoria:** nome o descrizione del rifiuto (es. 17 05 03* terra e rocce contenenti sostanze pericolose)

L'[Elenco di tali codici identificativi \(denominato CER 2002\)](#) è allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06 ed è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso settore di attività.

Nell'elenco dei codici è possibile trovare due tipologie di rifiuti:

1. rifiuti comunque pericolosi identificati come tali direttamente nell'elenco (pericolosi per origine). In questo caso è la normativa a stabilire se il rifiuto in questione è pericoloso oppure no e lo identifica con un CER sulla base del ciclo produttivo di provenienza.
2. rifiuti con "voce a specchio" che possono essere pericolosi o non pericolosi a seconda dei valori di concentrazione di sostanze pericolose

eventualmente presenti rispetto ai relativi valori limite indicati nella direttiva di riferimento. In tal caso è necessario prelevare un campione e procedere ad un'analisi chimica per stabilire la pericolosità eventuale in funzione della concentrazione di sostanze pericolose che vengano rilevate.

I codici CER dei rifiuti pericolosi sono contrassegnati con asterisco.

Il recepimento a livello nazionale della Decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, introduce invece alcuni cambiamenti sostanziali riguardo la classificazione dei rifiuti quali, ad esempio, la descrizione di una procedura ben precisa per l'attribuzione dei codici.

UNA COSA BEN DIVERSA DA UNA PURA PRATICA FORMALE

I codici CER assegnati ad uno stesso rifiuto evidenziano spesso una certa disomogeneità. Una parte delle incongruenze che si riscontrano va certamente attribuita alle difficoltà oggettive insite nel compito di attribuzione del codice non sempre certo ed univoco, ma un'altra parte è talvolta riconducibile a difetti di valutazione tecnica ed interpretazione normativa. Questo genera spesso un disordine e una confusione che non aiuta il produttore al corretto adempimento dei propri obblighi. Eppure il Catalogo CER dovrebbe essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità Europea... Tentiamo allora di fare un po' di chiarezza sul tema, indicando come codificare correttamente i rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e quali sono gli errori da evitare.

PERCHÈ PRENDERSI IL DISTURBO

Ebbene, sì! *"Perché"*? si chiedono in tanti; mentre altri pensano che attribuire un codice CER sia solo una pratica formale.

E' dunque necessario sapere che il primo passo per una corretta gestione operativa e amministrativa dei rifiuti è la loro corretta ed accurata classificazione, indispensabile per essere certi di gestire correttamente il rifiuto anche in tutte le fasi successive, dalla tenuta dei documenti amministrativi (registri di carico/scarico e formulari) alla gestione del deposito, del trasporto e

dello smaltimento e, non meno importante, per evitare rischi di sanzioni per falsa dichiarazione. E' in quest'ottica che si inserisce il codice CER poiché il primo presupposto per la classificazione dei rifiuti è proprio la sua corretta attribuzione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 (norma quadro di riferimento in materia ambientale) e tale attribuzione è uno dei compiti obbligatori che ricade in capo al produttore.

NON SEMPRE È POSSIBILE INDIVIDUARE UN CODICE CERTO, UNIVOCO E PRECISO.

L'elenco CER 2002 ha il merito di fornire un maggior numero di informazioni associate al rifiuto poiché ciascuna descrizione è accompagnata anche dalle informazioni relative al processo dal quale viene generato. Questo significa che scarti identici dal punto di vista chimico-fisico possono avere codici CER differenti qualora derivanti da diversi processi produttivi. I rifiuti in plastica, per dirne una, possono essere classificati con il codice 170203 se derivano da demolizioni e costruzioni; con il codice 150102 se si tratta di imballaggi oppure con il 191204 se originati dai trattamenti meccanici operati sui rifiuti. Il problema è che non sempre risulta immediato identificare l'attività produttiva da cui si genera il rifiuto o individuare la sua esatta descrizione ed il codice non sempre risulta quindi certo e preciso. In altri casi invece non si riesce ad individuare un codice CER che sia univoco per la specifica tipologia di rifiuto ed il risultato è avere rifiuti identici con codici CER che cambiano in funzione del tecnico incaricato che li assegna.

L'ASSEGNAZIONE CER NON DEVE AVVENIRE SULLA BASE DELLA DESCRIZIONE

Alcune volte capita che l'assegnazione avvenga erroneamente sulla base della descrizione del rifiuto (le ultime due cifre, categoria) e non, come dovrebbe essere, della provenienza (le prime due cifre, classe).

LA SCELTA DEL CODICE DEVE PRESCINDERE DALLE AUTORIZZAZIONI ALTRUI

Talvolta, poi, nella pratica capita che il codice CER che il produttore assegna si riveli un impedimento al conferimento del rifiuto ad un trasportatore prescelto perché quest'ultimo non è autorizzato a gestire il codice assegnato o non lo è

l'impianto destinatario. Ecco allora che in questi casi avviene spesso un procedimento contrario, purtroppo errato: piuttosto che attribuire il codice sulla base dell'origine del rifiuto lo si attribuisce sulla base dei codici che il trasportatore è autorizzato a gestire, trascurando le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto o assegnando frasi di pericolo in eccesso o in difetto, in ogni caso non rappresentative.

Questo può avere implicazioni di carattere economico oltre che non essere corretto dal punto di vista legislativo e procedurale.

SOLO AI RIFIUTI VIENE APPLICATO IL CER

Chiariamo anzitutto che il ragionamento che talvolta continua ancora ad applicarsi secondo cui *"se un materiale si trova nell'elenco CER allora è un rifiuto"* non è corretto e deve piuttosto essere cambiato in *"se un materiale è un rifiuto allora deve essere codificato con un codice CER adeguato"*. Ciò significa che il primo passo è verificare che la sostanza prodotta o gestita sia configurabile come rifiuto, ovvero che sia una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Questa valutazione è fondamentale in quanto solo ai rifiuti viene applicato il CER e l'inclusione di un determinato bene nell'elenco dei codici CER non significa che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza.

QUANDO L'INCARICO È AFFIDATO A TERZI...

Il legislatore ha ragionevolmente presupposto che sia il produttore a conoscere più di altri il processo, le trasformazioni e le materie prime che danno origine al suo rifiuto. Ecco perché ha imposto che sia lui a classificare gli scarti di cui deve disfarsi. Nella pratica però questo non accade quasi mai: il titolare non si dedica alla codifica dei propri rifiuti né ha personale interno dedicato. In alcune realtà aziendali (gran parte delle imprese) quindi può capitare che l'assegnazione del codice CER venga affidata a terzi: il consulente ambientale di fiducia, il trasportatore che prende in carico i rifiuti oppure l'impianto destinatario.

RIFIUTI SPECIALI E CODICI CER: DI COSA STIAMO PARLANDO?

Ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti sono classificati (art. 184) in base alla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulla base delle caratteristiche di pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

In via del tutto generale ed esemplificativa, possiamo affermare che tutti i rifiuti prodotti da un insediamento produttivo (industriale, Agricolo, ecc.) sono rifiuti speciali.

COME PROCEDERE ALL'ASSEGNAZIONE

La procedura precisa e articolata che aiuta ad assegnare correttamente i codici CER ai rifiuti è individuata nell'[Allegato D del D.Lgs. 152/2006](#). Essa deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. In linea generale, per codificare un rifiuto si devono rispettare criteri precisi in un ordine preciso:

- a) Bisogna dapprima individuare il processo produttivo da cui si origina il rifiuto: in questo modo si identifica la prima coppia di cifre (classe).
- b) Poi individuare la specifica fase della attività produttiva da cui si origina il rifiuto: da qui si identifica la seconda coppia di numeri (sottoclasse).
- c) Infine caratterizzare il rifiuto individuando la sua descrizione specifica ed identificando così le ultime due cifre (categoria).

Da questa procedura consegue, per fare un esempio, che un rifiuto costituito da sacchetti in plastica non può essere codificato con CER 170203 (plastica da demolizione e costruzione) poiché questo identifica la classe dei rifiuti generati dalle operazioni di costruzione e demolizione edilizia ma sarà da codificare con il codice 150102 che identifica i rifiuti di imballaggio in plastica.

I QUATTRO PASSI DA SEGUIRE NEI MEANDRI DELLE 20 CLASSI

Nel rispetto della normativa vigente che riportiamo testualmente nei 4 passi che seguono, per identificare un rifiuto nell'elenco CER occorre procedere in questo modo:

- A. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
- B. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- C. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
- D. Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto B.

RIFIUTO PERICOLOSO O NON PERICOLOSO? NON SI STABILISCE A DISCREZIONE

Non sempre è necessaria un'analisi chimica ma non sempre è evitabile.

Spesso si classifica un rifiuto sulla base di fonti di letteratura o schede di sicurezza delle materie prime utilizzate. Questo può essere fuorviante: il fatto che le materie prime coinvolte in un processo produttivo possiedano caratteristiche di pericolosità non significa che il prodotto finale o i suoi scarti siano pericolosi e lo stesso vale per il caso opposto. Nel processo di produzione possono infatti intervenire reazioni chimiche in grado di inertizzare il prodotto finale e quindi i suoi scarti o, al contrario, possono intervenire trasformazioni che generano un rifiuto pericoloso pur quando il processo d'origine coinvolga materie prime non pericolose. Come stabilire la pericolosità?

Per stabilire la pericolosità di un rifiuto, la normativa e l'elenco dei codici CER indica due strade alternative:

1. Alcune tipologie di rifiuti (con codice CER asteriscato) sono classificate come pericolose fin dall'origine. In questo caso è la normativa stessa che le ritiene indiscutibilmente tali per la loro stessa natura, a prescindere da qualsiasi evidenza analitica.
2. Per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare (codice senza asterisco per il rifiuto non pericoloso e codice con asterisco per il rifiuto pericoloso). Si tratta di scarti che in base al processo di lavorazione possono o meno contenere sostanze classificate come pericolose in quantità significative. In tal caso è necessario che il produttore del rifiuto proceda ad un prelievo e ad un'analisi chimica di un campione rappresentativo di rifiuto per stabilire se la concentrazione di sostanze pericolose che vengono rilevate superano i limiti di legge, tale da classificare il rifiuto pericoloso ed attribuire il CER con asterisco.

Nel primo caso al produttore non è lasciata la possibilità di declassificare i propri rifiuti pericolosi a non pericolosi mediante analisi chimiche e accertamento della concentrazione degli inquinanti (*è il caso ad esempio degli imballaggi contaminati CER 150110* che sono pericolosi a prescindere dalla concentrazione delle sostanze pericolose in essi contenute*).

ESEMPIO DI RIFIUTO CON CODICE A SPECCHIO CHE NECESSITA DI ANALISI CHIMICA

- Classe 10.00.00: Rifiuti prodotti da processi termici
- Sottoclasse 10.02.00: rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
- Categoria pericolosa 10.02.07 *: rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- Categoria non pericolosa 10.02.08: rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

In questo caso il rifiuto solido sarà pericoloso solo se le sostanze di cui è composto avranno concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge, ad

esempio se vi è *“una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale maggiore o uguale al 3%”* (vedasi [allegato III della Direttiva 91/689/CEE](#)). Questo comporta l'onere per il produttore di verificare, attraverso analisi chimiche, se il rifiuto, da lui prodotto o gestito, contiene certe sostanze ed in quali concentrazioni. Questo è molto importante al fine di evitare, nel corso di eventuali indagini, la scoperta di falsa attribuzione dei codici CER. E' il caso dei rifiuti pericolosi ai quali viene assegnato un codice CER non pericoloso consentendo, illecitamente, di gestire quel rifiuto secondo procedure più semplificate e con maggiori guadagni/risparmi.

A chi poi pensa che classificare il rifiuto come pericoloso dia la possibilità di evitare l'analisi chimica per il fatto di mantenersi su un atteggiamento prudenziale, va ricordato, come già sopra accennato, che, a parte la non corretta procedura dal punto di vista formale e legislativo, deve, in tal caso, sopportare oneri economici maggiori ed adempiere a regole gestionali più severe; mentre, pianificando accuratamente i parametri chimico-fisici da ricercare per la corretta classificazione, potrebbe affrontare un costo per l'attività analitica irrisorio rispetto ai costi della gestione dei rifiuti pericolosi ed avere la certezza, non meno importante, di aver assolto agli obblighi di legge in modo corretto oltre che economicamente sostenibile. I recettori finali del rifiuto, inoltre, non beneficiano dell'eccesso di prudenza occupando la propria capacità di trattamento e deposito con rifiuti che sono erroneamente o prudenzialmente classificati pericolosi.

I CER 99: SPESSO UN'ERRONEA VIA DI FUGA

I CER che terminano con 99 hanno la descrizione *“Rifiuti non specificati altrimenti”*. Essi hanno in comune solo l'appartenenza ad una particolare classe o sottoclasse ma non sono individuate in nessuna categoria specifica.

Spesso si abusa di questo codice per comodità quando si voglia raggruppare più rifiuti sotto lo stesso nome o per semplicità quando non risulti immediata l'individuazione di un codice CER. La normativa evidenzia invece che mentre le categorie specifiche individuano esattamente un rifiuto con provenienza e

caratteristiche univoche, le categorie 99 devono avere solo carattere residuale nella procedura di assegnazione dei codici, ovvero, vanno assegnati “per ultimo e per forza”.